

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2021, n. 1-3530

L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalita', dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

- con legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) la Regione Piemonte è intervenuta con misure volte a contrastare e mitigare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19 sul sistema sociale ed economico piemontese;

- in riferimento all'anno 2021 la L.R. 13/2020 interviene, fra l'altro, a favore del comparto culturale, attraverso i seguenti strumenti, di cui al Capo III (Disposizioni in materia di cultura) del Titolo III:

1) l'art. 54 comma 1 prevede che la Regione adotti misure straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità;

2) l'art. 55, comma 3, prevede che, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 54 e per l'anno 2021, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria ed economico-sociale e della praticabilità delle attività culturali pubbliche, la Giunta regionale, sentiti i Tavoli della cultura di cui all'art. 8 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente, con propria deliberazione ridefinisca e adegui per l'anno 2021 le modalità e i criteri di intervento adottati per l'anno 2020, approvati mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 48-1701 del 17 luglio 2020 recante "L.R. 13/2020, artt. 17 e 55. Approvazione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici nell'anno 2020 in ambito culturale. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio 2020/2022, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2001 s.m.i.", utilizzando gli strumenti individuati all'art. 7, comma 1 della L.R. 11/2018 e nel rispetto dei principi generali precisati all'art. 55, comma 1, della L.R. 13/2020;

- gli strumenti di intervento previsti dall'art. 7 comma 1 della L.R. 11/2018, il cui utilizzo è previsto dal sopra citato art. 55, comma 3, con riferimento agli interventi regionali di sostegno a soggetti terzi sono i seguenti:

a) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a:

1) intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni;

2) partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale;

3) convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal Programma triennale della cultura;

4) promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura, che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

5) promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento e mobilitazione della cittadinanza su specifici temi e obiettivi di rilevante rilievo culturale e sociale;

b) sostegno, attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali;

c) sostegno alle imprese culturali, attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, l'attivazione di fondi di garanzia, di fondi rotativi, di altri strumenti di ingegneria finanziaria;

- l'evoluzione dell'epidemia, le iniziali difficoltà riscontrate nell'organizzazione e nell'avvio della campagna vaccinale, l'incognita delle varianti del virus stanno confermando i timori già presenti a fine estate 2020 rispetto a una non semplice né rapida uscita dall'emergenza sanitaria: in questo difficile contesto, le attività culturali, così come altri comparti economici risultano particolarmente colpite e fortemente condizionate nella ripartenza;

- l'anno in corso appare notevolmente condizionato e sulla scorta dell'attuale andamento della pandemia e delle conseguenti misure di contrasto si può prevedere che la ripresa della programmazione culturale avvenga in modo graduale per giungere a livelli accettabili nel corso del secondo semestre 2021 quando la copertura vaccinale riguarderà ampie fasce della popolazione, consentendo la realizzazione di iniziative in presenza di pubblico anche in spazi chiusi. Questa situazione da un lato impedisce agli enti e alle organizzazioni culturali di programmare con anticipo e con sufficiente tranquillità le proprie attività e dall'altro pone seri problemi di sostenibilità dei bilanci, nei quali vengono a mancare o a essere perlomeno drasticamente ridotte, per il secondo anno consecutivo, le quote di entrata derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso e degli abbonamenti (quest'ultimi fonte di introiti anticipati che normalmente consentono di far fronte a fasi di carenza di liquidità) o derivanti da altre contribuzioni di enti pubblici e privati;

- è opinione condivisa fra policy makers e operatori culturali che il processo di ritorno a una situazione di normalità, avendo come riferimento volumi di attività, di frequentatori delle iniziative e di fatturato precedenti al 2020, sarà graduale e articolato su più anni, sia per ragioni oggettive di carattere sanitario ed economico (ad esempio una minore capacità di spesa delle famiglie), sia per ragioni soggettive e psicologiche legate alla riacquisizione di un senso di sicurezza nella frequentazione di situazioni e spazi collettivi. L'incertezza pone anche forti condizionamenti al consolidarsi della programmazione delle politiche pubbliche in materia di cultura: per tale motivo la L.R. 13/2020, all'art. 55, comma 4, ha già esplicitamente previsto il rinvio dell'approvazione del Programma triennale per la Cultura al triennio 2022-2024.

Ciò premesso e considerato, per il 2021 si ritiene di fare riferimento all'impianto delle modalità e dei criteri di intervento a sostegno delle attività culturali da parte della Regione Piemonte già individuati per il 2020 con la sopra citata D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020, ma introducendo significative modifiche, che traggano spunto da quanto avvenuto nello stesso 2020 e che considerino l'anno in corso come primo momento di una graduale fase di riavvio delle attività e delle progettualità, che l'ente Regione intende progressivamente accompagnare.

Pur prendendo atto delle incognite che permangono sul percorso che porterà gradualmente a una piena ripresa delle attività, si ritiene che nel 2021 debba essere riconosciuto lo sforzo organizzativo, culturale, ideativo e artistico dei soggetti che sapranno realizzare concreti progetti e programmi di attività. Fattore questo che ha già contrassegnato e distinto il panorama del 2020, con un numero considerevole di enti che hanno saputo reagire, pur con le limitazioni imposte dalla situazione contingente, dimostrando capacità progettuale, volontà e coraggio, durante e dopo la prima fase di lockdown.

Ritenuto che i criteri e le modalità dell'intervento regionale per l'anno 2021 a sostegno delle attività e dei beni culturali vadano quindi ispirati al principio generale secondo cui l'intervento della Regione Piemonte è destinato ai soggetti che dimostreranno, attraverso la presentazione di programmi di attività e progetti per l'anno 2021:

- di essere in grado di riprendere una programmazione organica e rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto lo preveda, o comunque la capacità di realizzare programmi significativi nel proprio ambito di riferimento;

- di avere svolto attività e iniziative culturali a favore del pubblico, sia in presenza che in remoto, nonché attività interne volte a garantire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio.

Ritenuto inoltre, di dare completa, organica e razionale applicazione ai principi espressi dagli artt. 54 e 55 della L.R. 13/2020, nonché al principio generale dell'intervento regionale in ambito di cultura, come sopra illustrato, nei termini seguenti:

a) salvo casi derivanti da specifiche disposizioni normative, il sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati o controllati dalla Regione Piemonte è definito da convenzioni che si basano sulla progettualità per il 2021. Con apposito atto deliberativo la Giunta Regionale procederà ad autorizzare gli interventi a sostegno degli Enti partecipati per specifici progetti dagli stessi individuati, previamente sottoposti all'esame dei competenti Settori regionali e ritenuti coerenti con gli indirizzi regionali in materia di beni e attività culturali;

b) in materia di convenzioni e accordi, ad eccezione delle convenzioni con gli Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte, di cui alla precedente lettera a), i soggetti che intendono richiedere il sostegno della Regione Piemonte per l'anno 2021 devono presentare istanza ai sensi degli specifici Avvisi pubblici, di cui alle successive lettere c), d) e), f), fatta eccezione per:

1) specifiche fattispecie che trovano fondamento giuridico in disposizioni normative, che saranno regolate mediante intese nel rispetto delle statuizioni generali in tema di erogazione di risorse pubbliche;

2) accordi e convenzioni a sostegno di specifici, particolari e comunque circoscritti progetti, che devono essere individuati e motivati con provvedimenti della Giunta regionale;

3) accordi tra enti pubblici;

4) accordi per la realizzazione di progetti per interventi strutturali a favore di beni e sedi culturali. In considerazione della specificità di questi progetti e della particolare natura di questi interventi, che richiedono tempi di progettazione e realizzazione più ampi rispetto ad attività di valorizzazione, tali accordi potranno, con avvio nell'anno 2021, avere durata pluriennale per un massimo di tre anni;

c) gli Avvisi pubblici di finanziamento relativi alle linee di intervento di cui alla L.R. 11/2018 e altresì gli avvisi pubblici relativi alle leggi regionali del comparto Cultura elencate al Capo III, articolo 54, comma 2, della L.R. 13/2020 sono attivati nel 2021 tenendo conto da un lato della storicità degli interventi (laddove sussista) e dall'altro di una ritrovata capacità progettuale dei richiedenti. I criteri comuni, sulla base dei quali verranno articolate le schede progettuali per l'anno 2021, limitatamente alle spese correnti, riferite a ciascun Settore, sono espressi dai seguenti criteri generali:

1) progetto o programma di attività per l'anno 2021, che potrà essere costituito da attività interna, attività rivolte al pubblico in presenza, attività a distanza;

2) presenza di macro indicatori che il richiedente dovrà mettere in evidenza:

aa) capacità di fare sistema (collaborazioni, coproduzioni, diffusione territoriale in caso di iniziative pubbliche);

bb) sostenibilità: capacità di costruzione di un bilancio di progetto sostenibile, tramite il sostegno di una serie articolata di soggetti pubblici e privati e del pubblico;

cc) rilevanza di ambito: storicità dell'iniziativa, rilievo regionale, nazionale, internazionale della stessa, rilievo degli artisti, degli ospiti, dei collaboratori; valore culturale dell'intervento, elementi e fattori di innovazione specificamente inerenti l'ambito di attività oggetto del bando;

d) gli Avvisi pubblici di finanziamento, di cui alla precedente lettera c), applicano nel 2021 un meccanismo di riparto delle risorse e di quantificazione dei singoli contributi che, per dare concretezza alla volontà di conciliare il principio della storicità con quello della progettualità, potrà prevedere:

- 1) un contributo minimo assegnato pari ad euro 2.000,00 per tutti i soggetti che, sulla base del programma e del bilancio presentati, saranno giudicati ammissibili;
- 2) la riserva di una quota percentuale ai soggetti che hanno ricevuto un contributo in almeno uno degli anni del triennio 2018/2020 sulla linea di intervento per la quale richiedono il contributo tramite avviso pubblico o tramite specifica convenzione con la Regione Piemonte;
- 3) la ripartizione delle risorse rimanenti fra tutti i soggetti ammissibili;

e) in ambito di Avvisi pubblici di finanziamento per l'anno 2021, di cui alla precedente lettera c):

1) il contributo non potrà essere superiore al 50% del costo dell'iniziativa oggetto di contributo su spesa corrente e – come già precisato al punto 15.1 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 58-5022 dell' 8 maggio 2017 recante “Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione” e successive modifiche e integrazioni – all'80% delle spese ritenute ammissibili a preventivo per le spese di investimento, fatto salvo quanto diversamente disposto da legge o da regolamento, nel rispetto del principio per cui l'intervento regionale deve avere carattere di sussidiarietà rispetto all'apporto di altri soggetti sostenitori pubblici o privati e delle quote di autofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari;

2) possono essere esclusi dalla partecipazione agli Avvisi pubblici di finanziamento gli enti culturali partecipati e controllati dalla Regione, che già ricevono un sostegno istituzionale, per evitare l'accentramento di risorse su beneficiari di rilevanti sostegni economici. Ciascun bando conterrà indicazioni a riguardo;

3) per la finalità di cui al precedente punto 2) un soggetto può presentare una sola istanza a valere su ciascun Avviso pubblico che verrà attivato. Nell'istanza potranno essere esposte attività relative a uno o più ambiti di intervento, fermo restando che per ciascun avviso pubblico potrà essere presentato un solo progetto;

4) con il presente provvedimento la Giunta regionale procede alla quantificazione e al riparto delle risorse necessarie a dare avvio a ciascun Avviso pubblico. Gli Avvisi pubblici dovranno contenere la previsione per cui, nel caso di eventuale successivo incremento della disponibilità delle risorse, le stesse verranno ripartite in proporzione fra tutti i beneficiari individuati, fino al tetto massimo del contributo richiesto;

5) in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione dei contributi assegnati mediante gli Avvisi pubblici 2021 sono confermate le disposizioni definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, in ultimo modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 47-8828 del 18 aprile 2019. Per armonizzare dette disposizioni al contesto dell'anno in corso, come avvenuto per l'anno 2020 con la deliberazione della Giunta regionale n. 48-1701 del 17 luglio 2020, vengono approvate alcune deroghe in ambito di:

aa) modalità di presentazione delle istanze;

bb) modalità di assegnazione e utilizzo dei contributi;

cc) modalità di liquidazione del contributo;

dd) criteri generali di rendicontazione dei contributi assegnati;

ee) contributi per investimenti – Ulteriori modalità di rendicontazione del contributo.

Le deroghe, unitamente ad una modifica dei criteri di rendicontazione dei contributi di cui alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e s.m.i. assegnati nell'anno 2021 agli Enti culturali partecipati o controllati dalla Regione Piemonte, sono espresse analiticamente nel documento costituente l'Allegato A alla presente deliberazione, che tra l'altro in ambito di modalità e criteri di intervento contiene specifiche declinazioni differenziate per ciascuno dei tre Settori regionali di riferimento.

f) Al fine di dare organicità agli interventi, viste le modalità di assegnazione dei contributi come sopra esplicitate e in una logica di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti che sia coerente con i principi generali individuati all'art. 55 della L.R. 13/2020, sono previsti nel corrente

anno i seguenti Avvisi pubblici di finanziamento, le cui risorse destinate alla copertura delle seguenti linee di intervento, sono stanziare e autorizzate nel rispetto della disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli della Missione 5, Programma 2 del Bilancio finanziario 2021-2023, e sono ripartite nel seguente modo:

1) "Avviso pubblico di finanziamento per progetti di promozione del libro e della lettura, premi e concorsi letterari, valorizzazione istituzioni culturali piemontesi, conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico di interesse culturale anno 2021", destinato alle linee individuate al Titolo II, Capo II (Istituti e Luoghi della Cultura) artt. 21, comma 3, lettera h) e 23 e Capo III (Promozione del libro e della lettura) art. 27 della L.R. 11/2018" euro 1.383.944,00, di cui:

annualità 2021 totale euro 691.972,00:

euro 244.327,00 capitolo 182860/2021 enti privati
euro 271.300,00 capitolo 182870/2021 enti privati
euro 11.150,00 capitolo 176790/2021 imprese
euro 91.555,00 capitolo 153650/2021 enti pubblici
euro 73.640,00 capitolo 153640/2021 enti pubblici

annualità 2022 totale euro 691.972,00:

euro 244.327,00 capitolo 182860/2022 enti privati
euro 271.300,00 capitolo 182870/2022 enti privati
euro 11.150,00 capitolo 176790/2022 imprese
euro 91.555,00 capitolo 153650/2022 enti pubblici
euro 73.640,00 capitolo 153640/2022 enti pubblici

2) "Avviso pubblico di finanziamento a sostegno di programmi di promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo per l'anno 2021", destinato alle linee individuate al Titolo II, Capo IV (Attività culturali e di spettacolo), dall'art. 31 all'art. 38, della L.R. 11/2018, con esclusione dell'art. 34 (Sedi di attività culturale e di spettacolo) euro 7.040.000,00, di cui:

annualità 2021 totale euro 2.734.545,31:

euro 2.104.307,21 capitolo 182880/2021 enti privati
euro 396.900,00 capitolo 176780/2021 imprese
euro 233.338,10 capitolo 153630/2021 enti pubblici

annualità 2022 totale euro 4.305.454,69:

euro 3.595.692,79 capitolo 182880/2022 enti privati
euro 443.100,00 capitolo 176780/2022 imprese
euro 266.661,90 capitolo 153630/2022 enti pubblici

3) avviso pubblico per l'anno 2021 destinato alla linea di intervento individuata dalla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte) euro 432.000,00, di cui:

annualità 2021 totale euro 216.000,00

euro 67.500,00 capitolo 186980/2021 enti privati
euro 148.500,00 capitolo 152562/2021 enti pubblici

annualità 2022 totale euro 216.000,00

euro 67.500,00 capitolo 186980/2022 enti privati
euro 148.500,00 capitolo 152562/2022 enti pubblici

4) avviso pubblico per l'anno 2021 destinato alla linea di intervento individuata dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso) euro 260.000,00, di cui:

annualità 2021 totale euro 100.000,00
euro 100.000,00 capitolo 291481/2021 enti privati

annualità 2022 totale euro 160.000,00
euro 160.000,00 capitolo 291481/2022 enti privati

5) avviso pubblico per l'anno 2021 destinato alla linea di intervento individuata al Titolo II, Capo II, art. 16 della L.R. 11/2018 e denominata "Musei accessibili", euro 1.000.000,00, di cui:

annualità 2021 totale euro 500.000,00
euro 300.000,00 capitolo 291430/2021 enti privati
euro 200.000,00 capitolo 222890/2021 enti pubblici

annualità 2022 totale euro 400.000,00
euro 240.000,00 capitolo 291430/2022 enti privati
euro 160.000,00 capitolo 222890/2022 enti pubblici

annualità 2023 totale euro 100.000,00
euro 60.000,00 capitolo 291430/2023 enti privati
euro 40.000,00 capitolo 222890/2023 enti pubblici

Gli importi assegnati ad ogni avviso pubblico sono articolati su due annualità tenuto conto della loro esigibilità, prevedendo una quota in acconto nel corrente anno ad avvenuta approvazione del provvedimento di attribuzione dei contributi e una quota a saldo nell'anno successivo, ad iniziative concluse e ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte e dei relativi costi, secondo le modalità stabilite dalla citata D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017. Per quanto concerne l'Avviso denominato "Musei accessibili" è previsto un piano d'intervento triennale 2021/2023 conseguente agli stati di avanzamento lavori.

Si ritiene inoltre che, per un trasparente utilizzo e un'adeguata programmazione delle risorse regionali in materia di cultura, eventuali, ulteriori risorse che dovessero essere stanziare, con apposita deliberazione di Giunta, a favore degli Avvisi di cui al presente provvedimento saranno ripartite, secondo i criteri e le modalità previste dalla presente deliberazione e dagli Avvisi medesimi, a favore dei soggetti che in istruttoria sono stati individuati come ammessi e finanziabili.

In una logica di efficienza dei procedimenti amministrativi, al fine di garantire la chiusura dei procedimenti entro il 31 dicembre 2020, si ritiene inoltre necessario stabilire che per l'anno 2021 la scadenza per la presentazione delle domande di contributo di cui al suindicato riparto deve essere determinata da singoli avvisi, con data di scadenza non posteriore al 31 ottobre 2021, da definirsi a cura del responsabile del procedimento;

g) come richiamato dall'art. 54, comma 2, della legge regionale 13/2020, i criteri e modalità sopra descritti si applicano anche:

1) alle Società di Mutuo Soccorso, di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso);

2) agli Ecomusei del Piemonte, di cui alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli Ecomusei del Piemonte);

h) i criteri e modalità sopra elencati non si applicano agli interventi a sostegno dell'editoria piemontese e delle librerie indipendenti, di cui agli artt. 28-29 della L.R. 11/2018, i quali, considerata la specificità del comparto, saranno definiti con specifico provvedimento di Giunta, sentito il Comitato tecnico ai sensi dell'art 29 della L.R. 11/2018; non si applicano altresì ai

contributi assegnati per acquisto di materiale bibliografico di cui all'art. 21 della L.R. 11/2018, ai contributi ai sistemi bibliotecari regionali di cui all'art. 22 della L.R. 11/2018, ai contributi agli istituti culturali di rilievo regionale di cui all'art. 26 della L.R. 11/2018, in quanto normati da propri specifici provvedimenti; fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera b), non si applicano infine alle convenzioni e agli accordi, per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta negli stessi. L'attuazione di tali interventi verrà autorizzata con specifico atto deliberativo della Giunta regionale.

I criteri e le modalità dell'intervento regionale in ambito di cultura per l'anno 2021, come sopra elencati, sono espressi analiticamente nel documento denominato "Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19), art. 55, comma 3. Modalità e criteri di intervento per l'anno 2021 in ambito di cultura", costituente l'Allegato A alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale. Essi sostituiscono quanto disposto dall'Allegato A1 "Criteri di valutazione delle istanze di contributo" della deliberazione della Giunta regionale n. 23-7009 dell'8 giugno 2018 recante "Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione" (fatta eccezione per i criteri relativi al procedimento di assegnazione dei contributi per l'acquisto di materiale bibliografico, di cui all'art. 21 della L.R. 11/2018), senza intervenire sull'Allegato A "Indirizzi generali" della medesima deliberazione, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 43, comma 2, della L.R. 11/2018, secondo cui gli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore della ridetta L.R. 11/2018 restano efficaci sino alla data di approvazione del primo Programma triennale della cultura previsto dall'art. 6 della medesima legge regionale.

Dato atto che:

- il Tavolo della cultura, istituito ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2018 mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 39-8650 del 29 marzo 2019 recante "Istituzione del Tavolo della Cultura e dei Tavoli tematici previsti dalla legge regionale n. 11 del 1° agosto 2018 'Disposizioni coordinate in materia di cultura' " e successive modifiche e integrazioni, è stato convocato e sentito con modalità a distanza in data 22 ottobre 2020;
- il Tavolo tematico della cultura denominato "Biblioteche, archivi, centri di documentazione, istituti culturali e filiera del libro e della lettura", istituito ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2018 mediante la succitata D.G.R. n. 39-8650 del 29 marzo 2019 e s.m.i., è stato convocato e sentito con modalità a distanza in data 19 aprile 2021;
- i Tavoli tematici della cultura denominati "Spettacolo dal vivo", "Arte contemporanea", "Cinema", istituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2018 mediante la suddetta D.G.R. n. 39-8650 del 29 marzo 2019 e s.m.i., nonché la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, istituita ai sensi dell'art. 38, comma 4, della L.R. n. 11/2018, sono stati convocati e sentiti con modalità a distanza in data 22 aprile 2021;
- i Tavoli tematici della cultura denominati "Distretto Piemonte UNESCO" e "Musei, patrimonio culturale, ville e dimore storiche", istituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2018 mediante la summenzionata D.G.R. n. 39-8650 del 29 marzo 2019 e s.m.i., sono stati convocati e sentiti con modalità a distanza in data 28 aprile 2021.

Dato atto che la competente Commissione permanente del Consiglio regionale del Piemonte ha formulato sull'Allegato A alla presente deliberazione parere favorevole nella seduta del 14 luglio 2021.

Dato atto che i termini e i responsabili dei procedimenti (RUP) relativi agli Avvisi pubblici di finanziamento sono individuati ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 e s.m.i..

Come previsto dalla D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020, anche per l'anno 2021 i termini del procedimento per interventi di promozione della lettura e di valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico piemontese, finalizzati alla stipula di convenzioni con gli enti culturali, attivati dal Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio, sono stabiliti in novanta giorni decorrenti dalla data di assegnazione delle risorse a favore della Direzione stessa.

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), art. 2.6 (Cultura e conservazione del patrimonio, compresa la conservazione della natura) e 6.3 (Incidenza sugli scambi) si dà atto, a seguito di verifica con gli uffici competenti, che gli atti emanati in applicazione della presente deliberazione non rientrano nella nozione di aiuto di stato, in quanto la stessa Comunicazione, in relazione alla nozione di impresa e di attività economica specifica, con riferimento alle attività nel settore culturale, afferma che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico risponde a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico e che il fatto che i partecipanti a una attività culturale accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività.

Viste:

la D.G.R. n. 23-7009 dell'8 giugno 2018 recante "Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione";

la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura);

la legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte);

la legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso);

la legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19);

la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19);

la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 recante "Legge regionale 15 aprile 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.", che autorizza, fatti salvi gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2021-2023, anche a seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2021-2023, nelle misure ivi indicate;

la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 recante "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 'Bilancio di previsione finanziario 2021-2023'. Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023", che autorizza la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2021-2023, nelle misure ivi indicate;

la D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 (Disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017) in ultimo modificata con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019;

la D.G.R. n. 10-3440 del 23 giugno 2021 recante "Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione delle Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi

Europei. Modificazione dell'allegato I del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 recante “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli”. Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000” come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021 recante “Parziale modifica della disciplina dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046”.

Tutto quanto premesso e considerato, con voti unanimi la Giunta Regionale

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 55, comma 3, della L.R. 13/2020, il documento “Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19), art. 55, comma 3. Modalità e criteri di intervento per l'anno 2021 in ambito di cultura”, costituente l'Allegato A alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che il suddetto Allegato A sostituisce per l'anno 2021 quanto disposto dall'Allegato A1 “Criteri di valutazione delle istanze di contributo” della deliberazione della Giunta regionale n. 23-7009 dell'8 giugno 2018 recante “Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione” (fatta eccezione per i criteri relativi al procedimento per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di materiale bibliografico di cui all'art. 21 della L.R. 11/2018), fatto salvo quanto stabilito dall'Allegato A “Indirizzi generali” della medesima deliberazione, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 43, comma 2, della L.R. 11/2018, secondo cui gli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore della ridetta L.R. 11/2018 restano efficaci sino alla data di approvazione del primo Programma triennale della cultura previsto dall'art. 6 della medesima legge regionale;

- di stabilire che con specifico atto deliberativo la Giunta regionale procederà ad autorizzare, definendone le relative risorse, gli interventi a sostegno degli Enti culturali partecipati o controllati dalla Regione Piemonte per specifici progetti dagli stessi individuati, previamente sottoposti all'esame dei competenti Settori regionali e ritenuti coerenti con gli indirizzi regionali in materia di beni e attività culturali;

- di stabilire che vengano adottati dalla competente Direzione regionale Cultura e Commercio nel corrente anno, i seguenti Avvisi pubblici di finanziamento, le cui risorse destinate alla copertura delle seguenti linee di intervento, stanziare e autorizzate nel rispetto della disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli della Missione 5, Programma 2 del Bilancio finanziario 2021-2023, sono ripartite nel seguente modo:

1) “Avviso pubblico di finanziamento per progetti di promozione del libro e della lettura, premi e concorsi letterari, valorizzazione istituzioni culturali piemontesi, conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico di interesse culturale anno 2021”, destinato alle linee individuate al Titolo II, Capo II (Istituti e Luoghi della Cultura) artt. 21, comma 3, lettera h) e 23 e Capo III (Promozione del libro e della lettura) art. 27 della L.R. 11/2018" euro 1.383.944,00, di cui:

annualità 2021 totale euro 691.972,00:
euro 244.327,00 capitolo 182860/2021 enti privati
euro 271.300,00 capitolo 182870/2021 enti privati
euro 11.150,00 capitolo 176790/2021 imprese
euro 91.555,00 capitolo 153650/2021 enti pubblici
euro 73.640,00 capitolo 153640/2021 enti pubblici

annualità 2022 totale euro 691.972,00:
euro 244.327,00 capitolo 182860/2022 enti privati
euro 271.300,00 capitolo 182870/2022 enti privati
euro 11.150,00 capitolo 176790/2022 imprese
euro 91.555,00 capitolo 153650/2022 enti pubblici
euro 73.640,00 capitolo 153640/2022 enti pubblici

2) “Avviso pubblico di finanziamento a sostegno di programmi di promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo per l’anno 2021”, destinato alle linee individuate al Titolo II, Capo IV (Attività culturali e di spettacolo), dall’art. 31 all’art. 38, della L.R. 11/2018, con esclusione dell’art. 34 (Sedi di attività culturale e di spettacolo) euro 7.040.000,00, di cui:

annualità 2021 totale euro 2.734.545,31
euro 2.104.307,21 capitolo 182880/2021 enti privati
euro 396.900,00 capitolo 176780/2021 imprese
euro 233.338,10 capitolo 153630/2021 enti pubblici

annualità 2022 totale euro 4.305.454,69
euro 3.595.692,79 capitolo 182880/2022 enti privati
euro 443.100,00 capitolo 176780/2022 imprese
euro 266.661,90 capitolo 153630/2022 enti pubblici

3) avviso pubblico per l’anno 2021 destinato alla linea di intervento individuata dalla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte) euro 432.000,00, di cui:

annualità 2021 totale euro 216.000,00
euro 67.500,00 capitolo 186980/2021 enti privati
euro 148.500,00 capitolo 152562/2021 enti pubblici

annualità 2022 totale euro 216.000,00
euro 67.500,00 capitolo 186980/2022 enti privati
euro 148.500,00 capitolo 152562/2022 enti pubblici

4) avviso pubblico per l’anno 2021 destinato alla linea di intervento individuata dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso) euro 260.000,00, di cui:

annualità 2021 totale euro 100.000,00
euro 100.000,00 capitolo 291481/2021 enti privati

annualità 2022 totale euro 160.000,00
euro 160.000,00 capitolo 291481/2022 enti privati

5) avviso pubblico per l'anno 2021 destinato alla linea di intervento individuata al Titolo II, Capo II, art. 16 della L.R. 11/2018 e denominata "Musei accessibili", euro 1.000.000,00, di cui:

annualità 2021 totale euro 500.000,00
euro 300.000,00 capitolo 291430/2021 enti privati
euro 200.000,00 capitolo 222890/2021 enti pubblici

annualità 2022 totale euro 400.000,00
euro 240.000,00 capitolo 291430/2022 enti privati
euro 160.000,00 capitolo 222890/2022 enti pubblici

annualità 2023 totale euro 100.000,00
euro 60.000,00 capitolo 291430/2023 enti privati
euro 40.000,00 capitolo 222890/2023 enti pubblici

- di stabilire che per l'anno 2021 la scadenza per la presentazione delle domande di contributo di cui al suindicato riparto deve essere determinata da singoli avvisi, con data di scadenza non posteriore al 31 ottobre 2021, da definirsi a cura del responsabile del procedimento;

- di stabilire che i criteri e modalità sopra elencati non si applicano agli interventi a sostegno dell'editoria piemontese e delle librerie indipendenti, di cui agli artt. 28-29 della L.R. 11/2018, i quali, considerata la specificità del comparto, saranno definiti con specifico provvedimento di Giunta, sentito il Comitato tecnico ai sensi dell'art 29 della L.R.11/2018; non si applicano altresì ai contributi assegnati per acquisto di materiale bibliografico di cui all'art. 21 della L.R. 11/2018, ai contributi ai sistemi bibliotecari regionali di cui all'art. 22 della L.R. 11/2018, ai contributi agli istituti culturali di rilievo regionale di cui all'art. 26 della L.R. 11/2018, in quanto normati da propri specifici provvedimenti di Giunta; fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera b) in premessa, non si applicano infine alle convenzioni e agli accordi, per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta negli stessi. L'attuazione di tali interventi verrà autorizzata con specifico atto deliberativo della Giunta regionale. I sopra citati provvedimenti di Giunta provvederanno altresì a definire le risorse relative a ciascuna linea di intervento;

- di stabilire che eventuali, ulteriori risorse che dovessero essere stanziare con apposita deliberazione della Giunta, a favore degli Avvisi di cui al presente provvedimento saranno ripartite, secondo i criteri e le modalità previste dalla presente deliberazione e dagli Avvisi medesimi, a favore dei soggetti che in istruttoria sono stati individuati come ammessi e finanziabili;

- di confermare per l'anno 2021 che, come stabilito dalla D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020, i termini del procedimento per gli interventi di promozione della lettura e di valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico piemontese, finalizzati alla stipula di convenzioni con gli enti culturali, attivati dal Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura e Commercio, sono stabiliti in novanta giorni decorrenti dalla data di assegnazione delle risorse a favore della Direzione stessa;

- di confermare le disposizioni definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e s.m.i. in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione dei contributi, fatte salve le deroghe espresse analiticamente nel documento costituente l'Allegato A alla presente deliberazione in ambito di:

- aa) modalità di presentazione delle istanze;
- bb) modalità di assegnazione e utilizzo dei contributi;
- cc) modalità di liquidazione del contributo;
- dd) criteri generali di rendicontazione dei contributi assegnati;

ee) contributi per investimenti – Ulteriori modalità di rendicontazione del contributo.

- di approvare la modifica all'art. 22 dell'Allegato alla sopra citata D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e s.m.i. in materia di rendicontazione dei contributi assegnati agli Enti culturali partecipati o controllati dalla Regione Piemonte, così come riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione;

- di dare atto che, ai sensi della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), art. 2.6 (Cultura e conservazione del patrimonio, compresa la conservazione della natura) e 6.3 (Incidenza sugli scambi), gli atti emanati in applicazione della presente deliberazione non rientrano nella nozione di aiuto di stato,

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19), art. 55, comma 3. Modalità e criteri di intervento per l'anno 2021 in ambito di cultura.

PREMESSA

Il Titolo III, Capo III (Disposizioni in materia di Cultura) all'art. 54 (Finalità) comma 1 della l.r. 13/2020 afferma che "La Regione, nel richiamare integralmente finalità, principi e obiettivi contenuti nella legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) e nel sottolineare in particolare il valore della cultura quale funzione pubblica, strumento di coesione, di promozione ed educazione sociale, di sviluppo economico delle comunità territoriali, intende contrastare gli effetti e le ricadute dell'emergenza da Covid-19 sul sistema culturale piemontese. A tal fine, adotta misure straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità".

Per il perseguimento delle finalità individuate dalla l.r. 13/2020, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020, ha individuato modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 11/2018, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) sostegno alle organizzazioni e agli enti culturali, anche a difesa dei livelli occupazionali, che tiene conto non solo delle attività pubbliche, ma anche dell'attività interna volta a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio;
- b) sostegno agli enti pubblici che abbiano già sostenuto costi per la realizzazione di iniziative culturali per l'anno 2020, in particolare se progettate con il coinvolgimento operativo e professionale di soggetti privati;
- c) sostegno concesso a fronte della presentazione di un programma annuale di attività e interventi che ponga in rilievo gli elementi di cui alle lettere a) e b);
- d) modalità di raccolta delle istanze e di gestione dei procedimenti amministrativi ispirate a principi di semplificazione;
- e) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno ispirate al principio di storicità in relazione ai contenuti del programma di cui alla lettera c), tale da dimostrare la continuità operativa dei soggetti interessati;
- f) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno relative ad ambiti tematici legati all'emergenza da Covid-19.

L'art. 55 comma 3 della l.r. 13/2020 prevede che, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria ed economico-sociale e della praticabilità delle attività culturali pubbliche, la Giunta regionale, sentiti i Tavoli della cultura, ridefinisca e adegui le modalità e i criteri di intervento per l'anno 2021, nel rispetto dei principi e degli obiettivi generali sopra elencati.

L'evoluzione dell'epidemia e le difficoltà riscontrate dalla campagna vaccinale stanno confermando i timori già presenti a fine estate 2020 rispetto a una non semplice né rapida uscita dall'emergenza sanitaria.

In questo difficile contesto, le attività culturali, così come altri comparti economici risultano particolarmente colpite.

Il 2021 si vede così fortemente condizionato e si può prevedere che la ripresa della programmazione avvenga in modo graduale per giungere a livelli accettabili nella seconda metà dell'anno, quando si auspica che la copertura vaccinale riguarderà ampie fasce della popolazione, consentendo la realizzazione di iniziative in presenza di pubblico anche in spazi chiusi.

Questa situazione da un lato impedisce agli enti e alle organizzazioni culturali di programmare con anticipo e con sufficiente tranquillità le proprie attività e dall'altro pone seri problemi di sostenibilità dei bilanci, nei quali vengono a mancare o a essere perlomeno drasticamente ridotte, per il secondo anno consecutivo, le quote di entrata derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso e degli abbonamenti (quest'ultimi fonte di introiti anticipati che normalmente consentono di far fronte a fasi di carenza di liquidità) o da contribuzioni di enti pubblici e privati.

Pare opinione condivisa che il processo di ritorno a una situazione di normalità, avendo come riferimento volumi di attività, di frequentatori delle iniziative e di fatturato precedenti al 2020, sarà graduale e articolato su più anni, sia per ragioni oggettive di carattere sanitario ed economico (ad esempio una minore capacità di spesa delle famiglie), sia per ragioni soggettive e psicologiche legate alla riacquisizione di un senso di sicurezza nella frequentazione di situazioni e spazi collettivi.

L'incertezza pone anche forti condizionamenti al consolidarsi della programmazione delle politiche pubbliche in materia di cultura. Per tale motivo la l.r. 13/2020 aveva già esplicitamente previsto il rinvio dell'approvazione del Programma triennale per la Cultura al triennio 2022/2024.

MODALITA' E CRITERI DI INTERVENTO PER L'ANNO 2021

Fatte queste considerazioni, per il 2021 si intende fare riferimento all'impianto delle modalità e dei criteri di intervento a sostegno delle attività culturali da parte della Regione Piemonte già individuati per il 2020 con la sopra citata D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020, introducendo significative modifiche che traggono spunto da quanto avvenuto nello stesso 2020 e che considerino il nuovo anno come primo momento di una graduale fase di riavvio delle attività e delle progettualità, che l'ente Regione intende progressivamente accompagnare.

Come già sopra segnalato, l'art. 55 comma 1 della l.r. 13/2020 prevede espressamente che possono essere utilizzati gli strumenti di intervento già contemplati dall'art. 7 della l.r. 11/2018. In particolare, con riferimento agli interventi di sostegno a soggetti terzi, gli strumenti sono sintetizzabili in:

- a) partecipazioni in enti culturali;
- b) convenzionamento e sottoscrizione di accordi;
- c) sostegno attraverso l'assegnazione di contributi;
- d) sostegno attraverso strumenti finanziari, come previsto dall'art. 7 della l.r. 11/2018.

Pur prendendo atto delle incognite che permangono sul percorso che porterà gradualmente a una piena ripresa delle attività, si ritiene che nel 2021 debba essere riconosciuto lo sforzo organizzativo, culturale, ideativo e artistico dei soggetti che sapranno realizzare concreti progetti e programmi di attività. Fattore questo che ha già contrassegnato e distinto il panorama del 2020, con un numero considerevole, forse persino inaspettato, di enti che hanno saputo reagire, pur con le limitazioni imposte dalla situazione contingente, dimostrando capacità progettuale, volontà e coraggio, durante e dopo la prima fase di lockdown.

L'intervento della Regione Piemonte sarà quindi destinato ai soggetti che dimostreranno, attraverso la presentazione di programmi e progetti per l'anno 2021, di essere in grado di riprendere una programmazione organica e rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto lo preveda, o comunque la capacità di realizzare progetti significativi nel proprio ambito di riferimento.

I principi generali sopra riportati, contenuti nell'art. 55 comma 1 della l.r. 13/2020, vanno quindi interpretati e declinati ora secondo quanto sopra descritto, con un sostegno regionale alle organizzazioni e agli enti culturali pubblici e privati, anche a difesa dei livelli occupazionali, a fronte di progetti annuali che pongano in rilievo le attività culturali svolte, sia in presenza che in remoto, nonché quelle interne volte a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio.

Le presenti disposizioni così come richiamato dall'art. 54 comma 2 della l.r. 13/2020, si applicano anche:

- a) alle Società Operaie di Mutuo Soccorso, di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso);
- b) agli Ecomusei del Piemonte, di cui alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte).

Le presenti disposizioni non si applicano agli interventi a sostegno dell'editoria piemontese e delle librerie indipendenti, di cui agli artt. 28-29 della l.r. 11/2018, i quali, considerata la specificità del comparto, saranno definiti con specifico provvedimento di Giunta, sentito il Comitato tecnico ai sensi dell'art 29 della l.r. n. 11/2018.

Le presenti disposizioni non si applicano altresì:

- a) alle convenzioni e agli accordi, per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta negli stessi;
- b) ai contributi agli istituti culturali di rilievo regionale, che verranno normati con specifico provvedimento di Giunta, come previsto dalla suddetta legge 11/2018, art. 26;
- c) ai contributi assegnati per acquisto di materiale bibliografico di cui all'art. 21 della suddetta legge 11/2018 per i quali vengono confermati per il solo anno 2021 i criteri così come individuati nella DGR n. 23-7009 del 8.6.2018 Allegato 1A;
- d) ai contributi ai sistemi bibliotecari regionali di cui all'art. 22 della suddetta legge 11/2018 , disciplinati con DGR. 31 – 2398 del 9.11.2015.

Consapevoli di dover adattare le modalità e i criteri di intervento relativi ai differenti comparti dell'area Cultura, sono state elaborate specifiche declinazioni differenziate per ciascuno dei tre Settori regionali di riferimento.

Per quanto concerne gli strumenti di intervento sopra ricordati, discendenti dall'art. 7 della l.r. 11/2018, si precisa quanto segue:

A) Enti culturali partecipati o controllati dalla Regione Piemonte

Salvo casi derivanti da specifiche disposizioni normative, il sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati o controllati dalla Regione Piemonte viene definito da convenzioni che si basano sulla progettualità per il 2021. Con specifico atto deliberativo la Giunta Regionale procederà ad autorizzare gli interventi a sostegno degli Enti partecipati per i progetti dagli stessi individuati, previamente sottoposti all'esame dei competenti Settori regionali e ritenuti coerenti con gli indirizzi regionali in materia di beni e attività culturali.

B) Convenzioni e Accordi

Si conferma la linea già adottata nel 2020, volta a limitare i rapporti in convenzione con soggetti culturali di diritto privato che non vedono la partecipazione diretta o il controllo da parte della Regione Piemonte.

Con eccezione degli enti di cui alla lettera A), i soggetti che intendono richiedere il sostegno della Regione Piemonte per l'anno 2021 dovranno presentare istanza ai sensi di specifici avvisi pubblici, di cui alla successiva lettera C), fatta eccezione per:

- a) specifiche fattispecie che trovano fondamento giuridico in disposizioni normative, che saranno regolate mediante intese nel rispetto delle statuizioni generali in tema di erogazione di risorse pubbliche;
 - b) accordi e convenzioni a sostegno di specifici, particolari e comunque circoscritti progetti, che devono essere individuati e motivati con provvedimenti della Giunta regionale;
 - c) accordi tra enti pubblici;
 - d) accordi per la realizzazione di progetti per interventi strutturali a favore di beni e sedi culturali.
- In considerazione della specificità di questi progetti e della particolare natura di questi interventi, che richiedono tempi di progettazione e realizzazione più ampi rispetto ad attività di valorizzazione, tali accordi potranno, con avvio nell'anno 2021, avere durata pluriennale per un massimo di tre anni.

C) Avvisi pubblici di finanziamento

Gli avvisi pubblici di finanziamento relativi alle linee di intervento di cui alla l.r. 11/2018 e altresì gli avvisi pubblici relativi alle leggi regionali del comparto Cultura elencate al Capo III, articolo 54, comma 2, della l.r. 13/2020 saranno ripresi nel 2021 tenendo conto del permanere delle difficoltà sopra descritte.

Dovrà però essere tenuta nella giusta considerazione, come già prima evidenziato, la capacità dimostrata da molti soggetti del comparto di reagire già nel corso del 2020 alla situazione di estrema crisi e incertezza. Numerose sono state le istituzioni, le associazioni e le imprese che hanno comunque saputo progettare, pur tenuto conto della contingenza e dei limiti imposti a mobilità delle persone e accessibilità degli spazi, attività che hanno molto spesso mantenuto inalterati i livelli di qualità conosciuti in passato.

I bandi regionali del 2021 intendono riconoscere questa capacità e tornare quindi a mettere in primo piano l'effettiva capacità di programmare e progettare. Non si tratta di un ritorno allo stato *ex ante*, perché una serie di indicatori e criteri (soprattutto di carattere quantitativo, a cominciare dai fruitori, ma anche qualitativo, come l'ospitalità nazionale e internazionale, ancora fortemente condizionata) non potranno essere ragionevolmente utilizzati. Ma vengono individuate macro categorie che intendono riconoscere coloro che hanno saputo sviluppare (proporzionalmente al proprio ambito di attività) progetti validi e qualificati.

Una sintesi, quindi, di principi e meccanismi di riparto delle risorse ispirati da un lato alla storicità degli interventi (laddove sussista) e dall'altro di riconoscimento di una ritrovata capacità progettuale. Non verrà più applicata l'articolazione delle relazioni e dei bilanci di progetto su tre categorie di intervento prevista dalla Parte Seconda dell'Allegato A della D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020.

Vengono definiti qui di seguito i criteri comuni sulla base dei quali verranno articolate le schede progettuali per l'anno 2021, limitatamente alle spese correnti, riferite agli avvisi attivati da ciascun Settore così come specificati nelle schede in calce, raccolti nei seguenti criteri generali:

- 1) progetto o programma per l'anno 2021, che potrà essere costituito da attività interna, attività rivolte al pubblico in presenza, attività a distanza;
- 2) presenza di macro indicatori che il richiedente dovrà mettere in evidenza:
 - a) capacità di fare sistema: collaborazioni, coproduzioni, diffusione territoriale in caso di iniziative pubbliche;
 - b) sostenibilità: capacità di costruzione di un bilancio di progetto sostenibile, tramite il sostegno di una serie articolata di soggetti pubblici e privati e del pubblico;
 - c) rilevanza di ambito: storicità dell'iniziativa, rilievo regionale, nazionale, internazionale della stessa, rilievo degli artisti, degli ospiti, dei collaboratori; valore culturale dell'intervento, elementi e fattori di innovazione specificamente inerenti l'ambito di attività oggetto del bando.

Tali criteri si ritrovano, opportunamente declinati nelle linee di finanziamento che verranno attivate, eccetto nei casi in cui uno o più criteri di valutazione non siano per loro natura applicabili, così come delineato in ciascun avviso pubblico.

Per quanto concerne il meccanismo di riparto delle risorse e di quantificazione dei singoli contributi, per dare concretezza alla volontà di conciliare il principio della storicità con quello della progettualità, i bandi potranno prevedere:

- a) un contributo minimo per tutti i soggetti che, sulla base del programma e del bilancio presentati, saranno giudicati ammissibili;
- b) la riserva di una quota percentuale ai soggetti che hanno ricevuto un contributo in almeno uno degli anni del triennio 2018/2020 sulla linea di intervento per la quale richiedono il contributo, tramite avviso pubblico o tramite specifica convenzione con la Regione Piemonte;
- c) la ripartizione delle risorse rimanenti fra tutti i soggetti ammissibili.

Nel rispetto del principio per cui l'intervento regionale deve avere carattere di sussidiarietà rispetto all'apporto di altri soggetti sostenitori pubblici o privati e delle quote di autofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari, il contributo non potrà essere superiore al 50% del costo dell'iniziativa oggetto di contributo su spesa corrente e, così come già previsto dall'Allegato alla DGR 58-5022 del 2017 – punto 15.1, all'80% delle spese ritenute ammissibili, a preventivo per le spese di investimento, fatto salvo quanto diversamente disposto da legge o da regolamento.

Per evitare l'accentramento di risorse su soggetti che già beneficiano di rilevante sostegno economico come esplicitato nel paragrafo "Gli enti culturali partecipati e controllati dalla Regione", potranno essere esclusi dalla partecipazione ai bandi gli enti partecipati dalla Regione Piemonte che già ricevano un sostegno istituzionale. Ciascun bando conterrà le più appropriate indicazioni.

Per la stessa finalità, un soggetto potrà presentare una sola istanza a valere su ciascun avviso pubblico che verrà attivato. Nell'istanza potranno essere esposte attività relative a uno o più ambiti di intervento, fermo restando che per ciascun avviso pubblico potrà essere presentato un solo progetto.

Con proprio provvedimento la Giunta Regionale procederà alla quantificazione e al riparto delle risorse necessarie a dare avvio a ciascun avviso pubblico. Gli avvisi pubblici dovranno contenere la previsione per cui, nel caso di eventuale successivo incremento della disponibilità delle risorse, le stesse verranno ripartite in proporzione fra tutti i beneficiari individuati, fino al tetto massimo del contributo richiesto.

D) Deroghe per l'anno 2021 alle disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione dei contributi concessi in materia di cultura mediante gli avvisi pubblici di finanziamento di cui alla lettera C)

La D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, in ultimo modificata con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019, ha approvato le disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi a favore, fra gli altri, del comparto cultura.

Nel confermare le disposizioni contenute in tale atto deliberativo, si stabilisce per l'anno 2021 (così come già avvenuto per l'anno 2020 con la citata D.G.R. n. 48-1701 del 17 luglio 2020) l'adozione di deroghe, così come di seguito descritte:

• **Modalità di presentazione delle istanze**

Rispetto a quanto disposto dal punto 7.5 - che è confermato nelle restanti parti – della D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e s.m.i. per l'anno 2021 non va prodotto, unitamente all'istanza, l'ultimo bilancio consuntivo del soggetto richiedente, approvato dall'organo competente a norma di statuto, unitamente al relativo verbale

• **Modalità di assegnazione e utilizzo dei contributi**

In coerenza con i principi generali stabiliti dall'art. 55 della l.r. 13/2020 e alla precedente lettera C), le disposizioni recate dal punto 8.5 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e s.m.i., relative ai limiti di utilizzo del contributo regionale per spese generali e di funzionamento, sono sostituite dalla seguente:

- stante la straordinarietà dell'annualità 2021, il contributo regionale è utilizzato per sostenere sia le spese direttamente correlate alla progettualità, sia le spese generali e di funzionamento da esse derivanti, fatta salva la prevalenza delle spese direttamente connesse al progetto.

• **Modalità di liquidazione del contributo**

Con riferimento al punto 9.2 della succitata D.G.R. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e s.m.i. e alla precedente lettera C), che prevede che la quota di anticipo venga liquidata a favore del soggetto beneficiario successivamente all'invio della comunicazione di assegnazione del contributo, secondo le modalità definite dalla Direzione regionale competente, si stabilisce che la liquidazione di tale quota per l'anno 2021 non è subordinata all'avvenuta liquidazione della quota a saldo dell'eventuale precedente contributo, assegnato in relazione al medesimo ambito di attività, fatta salva la presentazione del rendiconto relativo all'ultimo contributo precedentemente assegnato.

• **Criteri generali di rendicontazione dei contributi assegnati**

a) con riferimento a quanto previsto al punto 10.2 della precitata D.G.R. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e s.m.i. e alla precedente lettera C), qualora il soggetto beneficiario non fosse in grado di rispettare il termine di presentazione della rendicontazione, di cui al punto 10.1, deve preventivamente richiedere e motivare la proroga al Settore competente, che la può autorizzare, anziché con provvedimento, come attualmente previsto, con comunicazione da inviare tempestivamente;

b) con riferimento a quanto previsto al punto 10.4 della stessa deliberazione, la disposizione recata dalla lettera c) è sostituita dalla seguente:

elenco dettagliato dei giustificativi di spesa, per un ammontare almeno pari all'importo del contributo regionale assegnato. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario. La deroga concessa concerne l'innalzamento della percentuale del contributo regionale utilizzabile per le spese generali e di funzionamento, fatta salva la prevalenza delle spese di progetto;

c) si conferma quanto stabilito dalla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 in ordine al fatto che a consuntivo l'ammontare del contributo regionale deve rispettare il limite massimo del 50% dei costi complessivi del progetto, così come stabilito per il preventivo.

- **Contributi per investimenti – Modalità di rendicontazione del contributo**

Con riferimento al rendiconto per categorie di spesa di cui al punto 17.4, lettera b) dell'Allegato alla D.G.R. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e s.m.i. tra le voci di spesa possono essere ricomprese quelle per l'attivazione della fideiussione.

In sede di rendicontazione è ammessa una differenza massima del 20% rispetto a quanto previsto a preventivo, fatto salvo il limite massimo dell'80% di incidenza del contributo regionale sul totale della spesa, riducendo in caso contrario alla proporzionalmente il contributo, salvo quanto diversamente disposto da leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta regionale, accordi di programma o bandi.

Con riferimento ai bandi relativi al patrimonio museale e alla L.R. 41/1985, valgono le modalità previste dalla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 Parte III Contributi per investimenti, con particolare riferimento al punto 17 Modalità di rendicontazione del contributo.

Nel caso di contributi per interventi strutturali a favore di beni e sedi culturali, qualora gli accordi e le convenzioni di riferimento lo prevedano, il cofinanziamento del soggetto beneficiario può essere costituito anche da spese sostenute per attività di valorizzazione che garantiscano la completa fruibilità del bene da parte del pubblico.

- **Enti culturali partecipati o controllati dalla Regione Piemonte - Criteri di rendicontazione dei contributi assegnati nell'anno 2021**

Salvo casi derivanti da specifiche disposizioni normative, si confermano le disposizioni in materia di presentazione delle istanze recate dal punto 21 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, come in ultimo modificata con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019.

Per quanto concerne le modalità di rendicontazione, il primo periodo dell'art. 22 lett. b) dell'allegato alla sopra citata deliberazione, che recita "prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione del Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente." è sostituito dal seguente: "prospetto riepilogativo dei costi in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione dal Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente".

Settore A2001C

Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

Nell'anno 2021 potranno essere attivati i seguenti procedimenti amministrativi, tenuto conto delle disponibilità del bilancio regionale, i cui criteri e modalità di attuazione vengono disciplinati attraverso specifici provvedimenti deliberativi, volti a dare avvio ai seguenti interventi:

- contributi a sostegno dell'editoria piemontese e delle librerie indipendenti, di cui agli artt. 28-29 della legge 11/2018, i quali, considerata la specificità del comparto, saranno definiti con specifico provvedimento di Giunta che conterrà modalità e criteri per l'attuazione degli avvisi pubblici;
- contributi per acquisto di materiale bibliografico di cui all'art. 21 della L.r. 11/2018;
- contributi ai sistemi bibliotecari regionali di cui all'art. 22 della L.r. 11/2018;
- contributi agli istituti culturali di rilievo regionale di cui all'art. 26 della L.r. 11/2018.

Criteri e modalità per il bando di cui alla lettera C - Avvisi pubblici di finanziamento

Come già avvenuto nel 2020 e tenuto conto che non si tornerà, per le ragioni illustrate nella prima parte del documento, a un sistema di valutazione comparativo con attribuzione di punteggi, si ritiene ricorrano le condizioni per adottare un Avviso unico per l'anno 2021 che riguardi i seguenti ambiti di intervento in spesa corrente di competenza del Settore, così come esplicitate al Titolo II, Capo I, II e III della l.r. 11/2018, come qui di seguito elencate:

- promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi (l.r. 11/2018, art. 27);
- valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale (l.r. 11/2018, art. 23);
- promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale (l.r. 11/2018, art. 21 lettera h).

Contrariamente a quanto avvenuto nel 2020, per la situazione di particolare emergenza e straordinarietà, che aveva portato a restringere il perimetro dei potenziali beneficiari ai soggetti che avevano ottenuto un contributo nel precedente triennio 2017/2019 o che comunque si erano utilmente collocati nelle graduatorie dei rispettivi bandi, l'Avviso per l'anno 2021 sarà aperto a tutti i soggetti ammissibili, per le tipologie di attività già ammesse, per ciascuno degli ambiti sopra elencati, nei bandi degli anni passati.

Verrà richiesta la presentazione di un progetto per l'anno 2021. Si richiederà quindi, tramite la predisposizione di una scheda, che venga presentato un progetto che potrà essere articolato in attività interna, attività rivolte al pubblico in presenza, attività a distanza.

Inoltre la scheda progettuale prevederà una griglia di macro ambiti nei quali il richiedente dovrà mettere in evidenza:

- a) la capacità di fare sistema (collaborazioni, coproduzioni, diffusione territoriale in caso di iniziative pubbliche);

- b) la sostenibilità (capacità di costruzione di un bilancio di progetto sostenibile, tramite il sostegno di una serie articolata di soggetti pubblici e privati e di altri apporti);
- c) la rilevanza di ambito (caratteristiche del progetto o dell'iniziativa e suoi contenuti culturali, che potranno comprendere storicità del progetto, rilievo, utenza di riferimento, caratteristiche di peculiarità, originalità e unicità del bene e/o del progetto, contenuti innovativi in relazione alle attività proposte). I contenuti di questo punto verranno declinati puntualmente nell'avviso pubblico.

Ai fini di conciliare da un lato il principio della storicità e del riconoscimento della capacità progettuale di soggetti che nell'ultimo triennio sono stati in grado di superare procedure di selezione con l'esigenza di aprire l'accesso a nuove istanze, è previsto quanto segue:

a) un soggetto può presentare una sola domanda ai sensi del bando relativo ai seguenti ambiti di intervento:

- promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi (l.r. 11/2018, art. 27);
- valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale (l.r. 11/2018, art. 23);
- promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale (l.r. 11/2018, art. 21 lettera h).

Nell'istanza potranno essere esposte attività relative a uno o più ambiti di intervento, fermo restando che per ciascun avviso pubblico potrà essere presentato un solo progetto;

b) sono ammissibili progetti la cui realizzazione sia a scavalco tra il 2021 e il 2022, con obbligo di conclusione del progetto entro il primo semestre del 2022;

c) Soggetti che hanno ricevuto uno o più contributi nel triennio 2018-2020: può essere richiesto un contributo non superiore alla media dei contributi ricevuti dal Settore nell'ambito degli avvisi pubblici afferenti gli ambiti sopra indicati nel triennio 2018-2020 o nell'ambito di specifiche convenzioni stipulate con la Regione, sulla stessa materia, in almeno uno degli anni dello stesso triennio, calcolati al netto di eventuali provvedimenti di riduzione o revoca degli stessi, e comunque non superiore a euro 120.000,00;

d) Soggetti che non hanno ricevuto un contributo nel triennio 2018-2020: può essere richiesto un contributo non superiore ad Euro 30.000,00;

e) non può essere richiesto un contributo superiore al 50% del costo dell'iniziativa;

f) per tutti i soggetti: il contributo minimo richiedibile è di Euro 2.000,00 a fronte di progetti il cui costo complessivo non sia inferiore ad Euro 4.000,00;

g) il contributo regionale è utilizzato per sostenere sia le spese correlate alla progettualità, sia le spese generali e di funzionamento, fatta salva la prevalenza delle spese direttamente connesse al progetto.

Valutazione dei progetti presentati

Il Settore competente procederà alla verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità formale delle istanze.

Come già sottolineato nella parte introduttiva, nel corrente anno non è ipotizzabile un ritorno a modalità di valutazione puntuale tramite un'articolata griglia di valutazione e con la conseguente attribuzione di punteggi, così come attuato fino al 2019. Come già avvenuto nel 2020, considerata la perdurante situazione di difficoltà dovuta all'emergenza epidemiologica, i progetti verranno valutati sulla base della coerenza del progetto a quanto disposto nell'avviso pubblico, senza l'attribuzione di punteggio.

Verrà costituita una Commissione (secondo quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 2021-2023) per la valutazione delle istanze pervenute, che procederà alla valutazione dei progetti, al fine di verificare la coerenza del progetto e dei suoi contenuti con i requisiti indicati nell'avviso pubblico.

Quantificazione del contributo

Ai fini di conciliare il principio della storicità con la valutazione dei progetti presentati, a seguito della fase di valutazione, la quantificazione dei contributi assegnati ai soggetti ritenuti ammissibili avverrà, a partire dal contributo richiesto, con la seguente modalità:

- a) come nel 2020, è prevista l'assegnazione di un contributo minimo di euro 2.000,00 a tutti i progetti ammissibili;
- b) viene riservata una quota percentuale del 30% delle risorse disponibili (detratto l'importo di cui alla lettera a) ripartite proporzionalmente ai soggetti che hanno ricevuto un contributo in almeno uno degli anni del triennio 2018-2020 (sono ad essi assimilati i soggetti che subentrano a tali soggetti a seguito di estinzione, incorporazione o fusione o per passaggio della direzione ideativa e culturale dello stesso progetto);
- c) le risorse rimanenti vengono ripartite proporzionalmente fra tutti i soggetti ritenuti ammissibili di cui alla lettera a) fino al tetto massimo del contributo richiesto.

Nel caso in cui le risorse disponibili risultassero insufficienti, l'importo assegnato di cui alla lettera c) viene ridotto proporzionalmente, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Le disposizioni sopra riportate non si applicano ai seguenti interventi:

- sostegno dell'editoria piemontese e delle librerie indipendenti, di cui agli artt. 28-29 della legge 11/2018, i quali, considerata la specificità del comparto, saranno definiti con specifico provvedimento di Giunta sentito il Comitato tecnico ai sensi dell'art 29 della legge regionale n. 11/2018;
- contributi agli istituti culturali di rilievo regionale, di cui all'art. 26 della legge 11/2018, che verranno normati con specifico provvedimento di Giunta;
- contributi ai sistemi bibliotecari regionali di cui all'art. 22, normati con DGR. 31 – 2398 del 9.11.2015;
- contributi assegnati per acquisto di materiale bibliografico di cui all'art. 21 per i quali vengono confermati per il solo anno 2021 i criteri così come individuati nella DGR n. 23-7009 del 8.6.2018 Allegato 1A;

Settore A2002C
Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO

Criteri e modalità per linee di intervento in spesa corrente

Come già avvenuto nel 2020 e tenuto conto che non si tornerà, per le ragioni illustrate nella prima parte del documento, a un sistema di valutazione comparativo con attribuzione di punteggi, si ritiene ricorrano le condizioni, qualora le disponibilità di bilancio lo consentano, per adottare Avvisi pubblici di finanziamento riguardanti le linee di intervento in spesa corrente di competenza del Settore, così come esplicitate al Titolo II, Capo I e II della l.r. 11/2018 e altresì riguardanti le leggi regionali del Comparto Cultura elencate al Capo III, articolo 54 comma 2 della l.r. 13/2020, come qui di seguito elencate:

- Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale (art. 13 l.r.11/2018);
- Programmi Unesco (art. 19 l.r 11/2018);
- Ecomusei del Piemonte (l.r. 13/2018).

Contrariamente a quanto avvenuto nel 2020, per la situazione di particolare emergenza e straordinarietà, che aveva portato a restringere il perimetro dei potenziali beneficiari ai soggetti che avevano ottenuto un contributo nel precedente triennio o che comunque si erano utilmente collocati negli elenchi di beneficiari dei rispettivi bandi, l'Avviso per l'anno 2021 sarà aperto a tutti i soggetti ammissibili, per le tipologie di attività già ammesse, per ciascuno degli ambiti sopra elencati, nei bandi degli anni passati.

Verrà richiesta la presentazione di un progetto o di un programma di attività per l'anno 2021. Si richiederà quindi, tramite la predisposizione di una scheda progettuale, che venga presentato un programma che potrà essere articolato in attività interna, attività rivolte al pubblico in presenza, attività a distanza.

Inoltre la scheda progettuale prevederà una griglia di macro ambiti nei quali il richiedente dovrà mettere in evidenza:

- a) la capacità di fare sistema: collaborazioni, coproduzioni, diffusione territoriale in caso di iniziative pubbliche;
- b) la sostenibilità: capacità di costruzione di un bilancio di progetto sostenibile, tramite il sostegno di una serie articolata di soggetti pubblici e privati e di altri apporti;
- c) la rilevanza di ambito: caratteristiche dell'iniziativa e dei suoi contenuti culturali, che potranno comprendere storicità del progetto, presenza di coordinatori scientifici, utenza di riferimento, eventuali elementi e contenuti innovativi in relazione alle attività proposte. I contenuti di questo punto verranno declinati puntualmente negli avvisi pubblici di riferimento.

Ai fini di conciliare il principio della storicità e del riconoscimento della capacità progettuale di soggetti che nell'ultimo triennio 2018-2020 sono stati in grado di superare procedure di selezione con l'esigenza di aprire l'accesso a nuove istanze, è previsto quanto segue:

- a) un Soggetto può presentare domanda per un solo bando di finanziamento relativo al Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti Unesco, secondo l'elencazione sopra riportata;
- b) il progetto o programma di attività deve essere (come nell'Anno 2020) riferito all'anno solare 2021.

Fanno eccezione solo le attività vincolate alla realizzazione nell'arco dell'anno scolastico o formativo 2021/2022. Tale ultima eccezione non si applica alla linea di finanziamento relativa agli Ecomusei del Piemonte;

c) un Soggetto che ha ricevuto un contributo nel triennio 2018-2020 può richiedere un contributo non superiore alla media dei contributi ricevuti dal Settore nel triennio 2018-2020 o in almeno uno degli anni dello stesso triennio, (nell'ambito degli avvisi pubblici afferenti la linea di finanziamento per la quale richiede il sostegno economico), calcolati al netto di eventuali provvedimenti di riduzione o revoca degli stessi e comunque non superiore a Euro 120.000,00;

d) i Soggetti che non hanno ricevuto un contributo nel triennio 2018-2020, possono richiedere un contributo non superiore ad Euro 10.000,00;

e) non può essere richiesto un contributo superiore al 50% del costo dell'iniziativa;

f) per tutti i Soggetti il contributo minimo richiedibile è di Euro 2.000,00 a fronte di progetti o Programmi di attività il cui costo complessivo non sia inferiore ad Euro 4.000,00;

g) il contributo regionale è utilizzato per sostenere sia le spese correlate alla progettualità, sia le spese generali e di funzionamento, fatta salva la prevalenza delle spese direttamente connesse al progetto.

Valutazione dei progetti o dei Programmi di attività presentati

Il Settore competente procederà alla verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità formale delle istanze.

Come già sottolineato nella parte introduttiva, nel corrente anno non è ipotizzabile un ritorno a modalità di valutazione puntuale tramite un'articolata griglia di valutazione e con la conseguente attribuzione di punteggi.

Verrà costituita una Commissione (secondo quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 2021-2023) per la valutazione delle istanze pervenute che procederà a una valutazione delle schede progettuali, al fine di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi sopra elencati e qui riportati in sintesi: attività interna; attività in pubblico; attività a distanza; capacità di fare sistema; sostenibilità; rilevanza di ambito.

Quantificazione dei contributi

Ai fini di conciliare il principio della storicità con la valutazione dei progetti presentati, a seguito della fase di valutazione, la quantificazione dei contributi assegnati ai soggetti ritenuti ammissibili avverrà, a partire dal contributo richiesto, con la seguente modalità:

a) come nel 2020, è prevista l'assegnazione di un contributo minimo di euro 2.000,00 per tutti i progetti ammissibili;

b) viene riservata una quota percentuale del 30% delle risorse disponibili (detratto l'importo di cui alla lettera a) ripartite proporzionalmente fra i soggetti che hanno ricevuto un contributo in almeno uno degli anni del triennio 2018/2020 a seguito di partecipazione a bandi (sono ad essi assimilati i soggetti che subentrano a tali soggetti a seguito di estinzione, incorporazione o fusione o per passaggio della direzione ideativa e culturale dello stesso progetto) o che, sulla stessa materia, abbiano stipulato in almeno uno degli anni dello stesso triennio con la Regione specifica convenzione. Tale disposizione non si applica alla linea di finanziamento relativa agli Ecomusei e a quella relativa ai Programmi Unesco;

c) le risorse rimanenti vengono ripartite proporzionalmente fra tutti i soggetti ritenuti ammissibili di cui alla lettera a) fino al tetto massimo del contributo richiesto.

Nel caso in cui le risorse disponibili risultassero insufficienti, l'importo assegnato di cui alla lettera

c) viene ridotto proporzionalmente, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Criteria e modalità per bandi a sostegno di interventi strutturali (spese di investimento)

Le presenti disposizioni non si applicano alle convenzioni e agli accordi, per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta negli stessi.

Nel 2021, tenuto conto che non si tornerà, per le ragioni illustrate nella prima parte del documento, a un sistema di valutazione comparativo con attribuzione di punteggi, qualora le disponibilità del bilancio lo consentano, potranno essere avviati i seguenti procedimenti afferenti esclusivamente a spese di investimento:

- Musei (LR. 11/2018. titolo II, Capo II, art.16)
- Società di Mutuo Soccorso (L.R. 24/1990)
- Patrimonio artistico culturale e luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte (L.R. 41/1985)

Gli avvisi previsti per l'anno 2021 saranno aperti ai seguenti soggetti con titolarità del bene oggetto dell'intervento:

- Enti Locali e i soggetti giuridici senza scopo di lucro Musei e beni e luoghi afferenti alla Lotta di liberazione in Piemonte;
- I soggetti previsti dalla L.R. 24/90 per le Società di Mutuo Soccorso.

L'ente richiedente dovrà presentare un progetto in cui siano presenti i seguenti macro ambiti, i cui contenuti verranno puntualmente declinati nello specifico avviso pubblico:

- a) Sostenibilità economica: capacità di costruzione di un bilancio di progetto sostenibile anche tramite il sostegno di una serie articolata di soggetti pubblici e privati;
- b) Rilevanza d'ambito e qualità del progetto (interventi migliorativi della sostenibilità della struttura o dell'accessibilità intesa come accessibilità fisica e come possibilità di fruizione di ogni tipo di utente per i musei e i luoghi aperti al pubblico, urgenze motivate da esigenze di tutela e sicurezza). Inoltre l'intervento progettuale presentato dovrà essere concluso con la completa fruizione al pubblico o dell'utenza di quanto realizzato (per interventi relativi a zone destinate al pubblico o all'utenza e compatibilmente con le restrizioni dovute all'emergenza Covid-19).

E' stabilito quanto segue:

a) un soggetto può presentare una sola domanda ai sensi del bando relativo ai seguenti ambiti di intervento:

- Musei a titolarità degli Enti Locali e soggetti giuridici senza scopo di lucro (LR. 11/2018. titolo II, Capo II, art.16)
- Società di Mutuo Soccorso (L.R. 24/1990)
- Patrimonio artistico culturale e luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte (L.R. 41/1985)

b) l'avvio lavori del progetto presentato dovrà avere inizio nel 2021 e concludersi secondo quanto previsto dal bando e comunque non oltre il 2023.

c) non può essere richiesto un contributo superiore all'80% del quadro economico presentato con il progetto;

d) il contributo regionale può essere utilizzato per sostenere oneri e spese di progettazione per un massimo del 10% (se non diversamente previsto dalla legge) a condizione che l'intervento venga concluso con la completa fruizione al pubblico o dell'utenza di quanto realizzato (per interventi relativi a zone destinate al pubblico o all'utenza e compatibilmente con le restrizioni dovute all'emergenza Covid-19).

Valutazione

Il Settore competente procederà alla verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità formale delle istanze.

Come già sottolineato nella parte introduttiva, nel corrente anno non è ipotizzabile un ritorno a modalità di valutazione puntuale tramite un'articolata griglia di valutazione e con la conseguente attribuzione di punteggi.

Verrà costituita una Commissione (secondo quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 2021-2023) per la valutazione istanze pervenute, che procederà alla valutazione dei progetti, al fine di verificare la coerenza del progetto e dei suoi contenuti con i requisiti indicati nell'avviso pubblico.

Possono essere presentati progetti il cui costo complessivo non sia superiore a 100.000,00 euro; il contributo massimo che potrà essere assegnato è di 40.000,00 euro ripartiti su tre annualità.

Per gli interventi previsti dalla l.r. 24/90 i progetti potranno avere un costo complessivo massimo di 50.000,00 euro, con un contributo massimo erogabile pari a 40.000,00 euro.

In casi particolari di emergenza, comprovata sostenibilità economica e con ampi margini di realizzazione, i progetti potranno avere un costo complessivo maggiore di 50.000 euro, fermo restando il contributo massimo erogabile pari a 40.000,00 euro.

Per interventi previsti dalla L.R. 41/85 possono essere presentati progetti il cui costo complessivo non sia superiore a 50.000,00 euro; il contributo massimo che potrà essere assegnato è di 20.000,00 euro, con avvio lavori nel 2021, ripartiti su tre annualità.

Le disposizioni sopra riportate non si applicano a eventuali convenzioni e accordi di cui al precedente punto B, per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta negli stessi.

Settore A2003C
Promozione delle attività culturali

Criteria e modalità per l'Avviso pubblico di finanziamento

Come già avvenuto nel 2020 e tenuto conto che non si tornerà, per le ragioni illustrate nella prima parte del documento, a un sistema di valutazione comparativo con attribuzione di punteggi, si ritiene ricorrano le condizioni per adottare un Avviso unico che riguardi tutte le linee di intervento in spesa corrente di competenza del Settore, così come esplicitate al Titolo II, Capo IV della l.r. 11/2018, come qui di seguito elencate:

- spettacolo dal vivo (danza, musica, musica popolare, spettacolo di strada e circo contemporaneo, teatro);
- attività cinematografiche;
- arti plastiche e visive;
- attività di promozione culturale (divulgazione culturale, rievocazioni e carnevali storici);
- attività di promozione educativa (formazione musicale pre-accademica, perfezionamento musicale post-accademico e nelle discipline dello spettacolo, corsi di educazione delle persone adulte);
- patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.

Contrariamente a quanto avvenuto nel 2020, per la situazione di particolare emergenza e straordinarietà, che aveva portato a restringere il perimetro dei potenziali beneficiari ai soggetti che avevano ottenuto un contributo nel precedente triennio o che comunque si erano utilmente collocati nelle graduatorie dei rispettivi bandi, l'Avviso per l'anno 2021 sarà aperto a tutti i soggetti ammissibili, per le tipologie di attività già ammesse, per ciascuno degli ambiti sopra elencati, nei bandi degli anni passati, purché costituiti non successivamente al 2018.

Verrà richiesta la presentazione di un progetto per l'anno 2021. Si richiederà quindi, tramite la predisposizione di una scheda, che venga presentato un progetto che potrà essere articolato in:

- a) attività interna, ammettendo quindi le fasi di preparazione, prove, pre allestimenti, formazione finalizzate alla produzione di iniziative pubbliche;
- b) attività in pubblico: manifestazioni, rassegne, festival, attività espositive, divulgative, formative, iniziative in genere;
- c) attività a distanza: come per la lettera b), con la specificazione delle finalità e delle modalità per la fruizione, che evidenzino l'eventuale utilizzo di tecnologie per la fruizione delle attività in streaming o comunque da remoto o con altre metodologie che consentano il mantenimento del rapporto con il proprio pubblico di riferimento.

Inoltre la scheda progettuale prevederà una griglia di macro ambiti nei quali il richiedente dovrà mettere in evidenza:

- a) la capacità di fare sistema (collaborazioni, corealizzazioni, diffusione territoriale in caso di iniziative pubbliche);
- b) la sostenibilità: capacità di costruzione di un bilancio di progetto sostenibile, tramite il sostegno di una serie articolata di soggetti pubblici e privati e del pubblico;

c) la rilevanza di ambito: storicità dell'iniziativa, rilievo regionale, nazionale, internazionale della stessa, rilievo della direzione progettuale, degli artisti, degli ospiti, dei collaboratori; eventuali elementi e fattori di innovazione specificamente inerenti l'ambito di attività oggetto del bando.

Ai fini di conciliare da un lato il principio della storicità e del riconoscimento della capacità progettuale di soggetti che nell'ultimo triennio sono stati in grado di superare procedure di selezione con l'esigenza di aprire l'accesso a nuove istanze, è previsto quanto segue:

a) un soggetto può presentare una sola domanda ai sensi del bando, relativo agli ambiti della promozione attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo, secondo l'elencazione sopra riportata;

b) soggetti che hanno ricevuto un contributo nel triennio 2018/2020: sono equiparati ad essi i casi di soggetti che dopo il 2018 hanno proceduto a: modifica della propria natura giuridica (ad esempio se connessi all'applicazione della riforma del terzo settore); subentro a seguito di estinzione, incorporazione o fusione; passaggio della direzione artistica e programmatica dello stesso progetto;

c) soggetti che non hanno ottenuto un contributo nel triennio 2018/2020: la data di costituzione degli stessi non deve essere successiva al 2018;

d) il programma di attività deve essere riferito all'anno solare 2021;

e) il progetto deve avere un costo complessivo non inferiore a:

- euro 20.000,00 per gli ambiti: spettacolo dal vivo (danza, musica, spettacolo di strada e circo contemporaneo, teatro); attività cinematografiche; arti plastiche e visive; formazione musicale pre-accademica; perfezionamento musicale post-accademico e nelle discipline dello spettacolo; corsi di educazione delle persone adulte;

- euro 10.000,00 per l'ambito divulgazione culturale;

- euro 6.000,00 per gli ambiti rievocazioni e carnevali storici; patrimonio linguistico e culturale del Piemonte; musica popolare tradizionale;

f) contributo richiedibile da parte di soggetti che hanno ricevuto un contributo nel triennio 2018-2020: può essere richiesto un contributo non superiore alla media dei contributi ricevuti dal Settore nel triennio 2018/2020, calcolati al netto di eventuali provvedimenti di riduzione o revoca degli stessi, e comunque non superiore a euro 120.000,00;

Tale limite è abbassato a:

- i. a euro 20.000,00 per gli interventi in materia di musica popolare tradizionale (art. 31 comma 3 della l.r. 11/2018), educazione delle persone adulte (art. 37 comma 2 lett. e della l.r. 11/2018) e patrimonio linguistico e culturale del Piemonte (art. 38 della l.r. 11/2018);

- ii. a euro 30.000,00 per le rievocazioni e i carnevali storici (art. 36 comma 2 lett. b e c della l.r. 11/2018) e per i programmi di formazione musicale pre accademica (art. 37 comma 2 lett. b della l.r. 11/2018);

g) contributo richiedibile da parte di soggetti che non hanno ricevuto un contributo nel triennio 2018-2020: può essere richiesto un contributo non superiore a euro 50.000,00.

Tale limite è abbassato a:

- i. euro 20.000,00 per gli interventi in materia di musica popolare tradizionale (art. 31 comma 3 della l.r. 11/2018), educazione delle persone adulte (art. 37 comma 2 lett. e della l.r. 11/2018) e patrimonio linguistico e culturale del Piemonte (art. 38 della l.r. 11/2018);

- ii. euro 30.000,00 per le rievocazioni e i carnevali storici (art. 36 comma 2 lett. b e c della l.r. 11/2018) e per i programmi di formazione musicale pre accademica (art. 37 comma 2 lett. b della l.r. 11/2018);

h) non può essere richiesto un contributo superiore al 50% del costo dell'iniziativa;

i) il contributo regionale è utilizzato per sostenere sia le spese correlate alla progettualità, sia le spese generali e di funzionamento, fatta salva la prevalenza delle spese direttamente connesse al progetto.

Valutazione

Il Settore competente procederà alla verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità formale delle istanze.

Come già sottolineato nella parte introduttiva, nel corrente anno non è ipotizzabile un ritorno a modalità di valutazione puntuale tramite un'articolata griglia di valutazione e con la conseguente attribuzione di punteggi.

Verrà costituita una Commissione (secondo quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 2021-2023) per la valutazione delle istanze pervenute che procederà a una valutazione delle schede progettuali, al fine di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi sopra elencati e qui riportati in sintesi: attività interna; attività in pubblico; attività a distanza; capacità di fare sistema; sostenibilità; rilevanza di ambito.

Quantificazione dei contributi

Ai fini di conciliare il principio della storicità con la valutazione dei progetti presentati, a seguito della fase di valutazione, la quantificazione dei contributi assegnati ai soggetti ritenuti ammissibili avverrà, a partire dal contributo richiesto, con la seguente modalità:

a) come nel 2020, è prevista l'assegnazione di un contributo minimo di euro 2.000,00 per tutti i progetti ammissibili;

b) viene riservata una quota percentuale del 30% delle risorse disponibili (detratto l'importo di cui alla lettera a) ripartite proporzionalmente fra i soggetti che hanno ricevuto un contributo in almeno uno degli anni del triennio 2018/2020 (sono ad essi assimilati i casi di cui al precedente paragrafo, lettera b) tramite avviso pubblico o tramite specifica convenzione con la Regione Piemonte;

c) le risorse rimanenti vengono ripartite proporzionalmente fra tutti i soggetti ritenuti ammissibili di cui alla lettera a) fino al tetto massimo del contributo richiesto.

Nel caso in cui le risorse disponibili risultassero insufficienti, l'importo assegnato di cui alla lettera c) viene ridotto proporzionalmente, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Residenze artistiche

Ai sensi del D.M. 31 dicembre 2020 (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l'anno 2021), gli interventi a sostegno del Centro di Residenza e dei progetti di Residenza per artisti nei territori verranno attuati per l'anno 2021 in deroga alla durata triennale dell'Intesa rep. 155/CSR del 21 settembre 2017, sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 "Residenze" del Decreto Ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 183, comma 5, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Verrà quindi modificato per l'anno 2021 l'accordo definito "Accordo di Programma Interregionale Triennale 2018/2020", di cui alla D.G.R. n. 20-6717 del 6 aprile 2018, tra la Regione Piemonte e il Ministero della Cultura.

Istituti Storici della Resistenza in Piemonte (l.r. 28/1980)

Gli interventi a sostegno dell'attività degli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino verranno attuati secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annuali agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino).